SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 marzo 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1992.

Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

92A0795

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 1992.

Istituzione presso il Ministero del commercio con l'estero del ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 18 marzo 1989, n. 106, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106: «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero» che prevede, all'art. 5, comma 5, la facoltà, per i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, di chiedere la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico fruiti alla stessa data con il collocamento degli interessati in apposito ruolo ad esaurimento da istituire presso il Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la nota dell'I.C.E. n. 011410 del 10 luglio 1991, modificata da ultimo con nota n. 011800 del 2 agosto 1991, con cui si comunica che, alla scadenza del termine stabilito dall'art. 5, comma 5, sopra richiamato, hanno presentato domanda di opzione nei modi previsti, centosettantasette dipendenti suddivisi come appresso:

Qualifica	Numero unità
Dirigente superiore	1
Primo dirigente	4
X qualifica funzionale	12
IX qualifica funzionale	26
VIII qualifica funzionale	9
VII qualifica funzionale	31
VI qualifica funzionale	20
V qualifica funzionale	14
IV qualifica funzionale	51
III qualifica funzionale	9

Ritenuto di dover provvedere all'istituzione del ruolo ad esaurimento nel quale inquadrare il personale suddetto;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro e della funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 18 marzo 1989, n. 106, con la dotazione organica di cui all'unita tabella che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il personale che ha esercitato la facoltà di opzione indicata in premessa è inquadrato nel ruolo ad esaurimento con effetto giuridico dalla data di adozione del presente decreto, ferme restando le anzianità di servizio e di qualifica da ciascuno possedute nell'istituto di provenienza all'atto dell'inquadramento stesso.

Art. 3.

Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fruito, all'atto del trasferimento, ai sensi della normativa antecedente alla citata legge n. 106/1989.

Gli oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato a decorrere dalla data dell'effettivo trasferimento degli interessati al Ministero del commercio con l'estero. A tal fine, l'importo, nella misura massima di lire 8 miliardi, è trasferito dal cap. 1606 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per il 1992, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 416.

Art. 4.

Il personale che verrà trasferito alle altre pubbliche amministrazioni previste dalla citata legge n. 106/1989 è cancellato dal ruolo ad esaurimento con provvedimento del Ministro del commercio con l'estero.

Con provvedimento del Ministro medesimo saranno soppressi i posti d'organico relativi al personale trasferito nonché quelli che si renderanno vacanti per cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo.

Roma, 20 gennaio 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del commercio con l'estero
LATTANZIO

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1992
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 289

TABELLA

RUOLO AD ESAURIMENTO

Qualifica	Specialità e/o profilo	Numero unità per profilo	Numero unità per qualifica
Dirigente superiore			1
Primo dirigente			4
X professionale	Primo livello legale - Consulente professionale	1	
	Primo livello agronomo Consulente professionale	6	
	Agronomo - Consulente professionale	5	12
IX qual. funzionale	Ispettore generale	18	
	Direttore di divisione	8	26
VIII qual. funzionale	Perito agrario - Funzionario tecnico	2	
	Funzionario di amministrazione	7	9
VII qual. funzionale	Perito agrario - Collaboratore professionale	7	
	Collaboratore di amministrazione	24	31
VI qual. funzionale	Assistente di amministrazione	20	20
V qual. funzionale	Operatore di amministrazione	14	14
IV qual. funzionale	Archivista	48	
	Operatore qualificato	3	51
III qual. funzionale	Conducente di automezzi	2	
	Ausiliario di amministrazione	6	
	Ausiliario alle lavorazioni	1	9

92A1238

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 dicembre 1988 concernente modalità e procedure per la concessione dei mutui che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre per il finanziamento del programma degli interventi nel settore sanitario.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto, in particolare, l'art. 20 della richiamata legge che, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione delle residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto il comma 6 del citato art. 20, il quale stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra è assunto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro della sanità in data 7 dicembre 1988, n. 303827, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1989, con il quale sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui di che trattasi;

Visto il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 262, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi;

Attesa la necessità di apportare modifiche di ordine tecnico alle disposizioni contenute nel predetto decreto interministeriale del 7 dicembre 1988;

Attesa l'opportunità di procedere ad una nuova stesura del testo del decreto, al fine di non creare problemi di ordine interpretativo agli enti ed istituzioni creditizie interessati;

Decreta:

Il decreto interministeriale del 7 dicembre 1988 citato in premessa è sostituito dal seguente:

Art. 1. — 1. I mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati al finanziamento degli

interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, sono accordati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, oltre che dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti di credito speciale, dalle sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche e dalle aziende di credito ordinario sempre nei limiti previsti dalla vigente disciplina in materia di operatività oltre il breve termine.

2. L'intervento degli istituti di credito di cui al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto delle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività.

3. I mutui di cui al primo comma potranno essere concessi, con ammortamento a carico dello Stato, nel limite massimo del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto esecutivo, ovvero della deliberazione di approvazione del programma di acquisto e di realizzazione delle strutture e dei sistemi concernenti l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, debitamente approvati dagli organi competenti e sottoposti al CIPE. La differenza pari al 5% della spesa ammissibile puó essere oggetto di separato finanziamento, ovvero inclusa nell'operazione di mutuo contratto dallo Stato. In quest ultimo caso nel contratto devono essere evidenziate le rate di ammortamento a carico dello Stato e quelle a carico delle regioni con due distinti piani di ammortamento.

4. I mutui accordati dalla B.E.I. saranno regolati dalle disposizioni contenute nei relativi contratti da stipularsi tra il Ministero del tesoro, gli enti mutuatari e la B.E.I. stessa.

Art. 2. — 1. Fatta eccezione per i finanziamenti accordati dalla B.E.I. e dalla Cassa depositi e prestiti da effettuarsi secondo le modalità e le procedure praticate da detti organismi, i mutui di cui al precedente art. 1 accordati dagli altri istituti di credito saranno regolati secondo modalità stabilite nelle disposizioni successive.

Art. 3. — 1. I mutui sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile — o l'equivalente semestrale — non puó superare il tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario-edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, riferito al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione;

b) media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, riferita al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione, con una maggiorazione dello 0,75.

Al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80. Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 4. — 1. I mutui di cui al precedente art. 1 avranno una durata non inferiore a dieci e non superiore a quindici anni.

2. L'ammortamento decorre, per l'intero ammontare dell'operazione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi. Le rate semestrali avranno scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono posti a carico del bilancio dello Stato e saranno corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento dei mutui cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli interessi, al medesimo tasso del mutuo, sulle somme dovute dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Art. 5. — 1. Ai fini dell'assunzione dei mutui di cui all'art. 2, nonché di quelli con la Cassa depositi e prestiti e con la B.E.I., le regioni e le province autonome devono trasmettere, per la preventiva autorizzazione, al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Div. XIII, apposita istanza con la indicazione dell'azienda di credito prescelta, dell'opera o delle opere oggetto del finanziamento, nonché delle delibere di approvazione del CIPE e della quota di mutuo contraibile determinata dal CIPE medesimo.

2. L'autorizzazione del Ministero del tesoro, da emanarsi previo assenso favorevole del Ministero della sanità, è trasmessa alla regione o alla provincia autonoma interessata, alla azienda di credito prescelta, ovvero all'istituto bancario capofila, in caso di pool, nonché alla Cassa depositi e prestiti e, per conoscenza, al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria, e deve essere menzionata nel contratto di mutuo.

3. La regione o la provincia autonoma, successivamente all'autorizzazione ministeriale, perfeziona l'operazione di finanziamento con le aziende di credito in precedenza prescelte, nel rispetto della normativa di cui al presente decreto, ovvero con la Cassa depositi e prestiti e con la B.E.I. nel rispetto delle procedure proprie per questi ultimi organismi.

Art. 6 — 1. L'azienda di credito mutuante, in proprio o in quanto capofila nei casi di pool, deve versare l'importo del mutuo stesso in unica soluzione sul conto corrente infruttifero che ciascuna regione o provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato, dandone comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII.

2. I rapporti finanziari tra le aziende di credito partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati esclusivamente tra di loro, rilevando, nei rapporti esterni, esclusivamente l'azienda capofila.

3. La regione o la provincia autonoma interessata, successivamente all'accreditamento dell'importo del mutuo nel conto corrente di cui al primo comma, puó disporre l'utilizzazione della somma accreditata in relazione al fabbisogno, sulla base di apposite dichiarazioni, da trasmettere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione VI, sottoscritte dal legale rappresentante ed attestanti la causale del prelevamento in base ai documenti giustificativi della spesa in possesso della regione o provincia autonoma, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori oggetto del finanziamento, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 7. — 1. Gli istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla B.E.I., dopo la stipula del contratto di mutuo, trasmetteranno, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, la seguente documentazione in duplice copia:

a) contratto di mutuo;

b) piano di ammortamento.

2. Le rate di ammortamento saranno rimborsate agli istituti finanziatori alle scadenze contrattuali per il tramite della Cassa depositi e prestiti, alla quale il Tesoro provvederà a mettere a disposizione tempestivamente i relativi importi.

3. Il pagamento delle rate agli istituti mutuanti sarà disposto con emissione di mandato sulla tesoreria provinciale dello Stato competente nel territorio in cui è ubicata la sede centrale dell'istituto mutuante. I titoli saranno resi esigibili con quietanza dei legali rappresentanti degli istituti ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ovvero — dietro esplicita richiesta degli istituti medesimi — con una delle modalità agevolative previste dall'art. 533 delle istruzioni generali servizio del Tesoro, modificate con decreto ministeriale n. 77286 del 14 luglio 1981.

Art. 8. — L'ammontare delle rate di ammortamento, eventualmente maggiorate degli interessi di preammortamento, dovute a ciascuna scadenza contrattuale, dovrà essere notificato alla Cassa depositi e prestiti con le modalità che saranno portate a conoscenza degli istituti mutuanti con circolari concordate con l'Associazione bancaria italiana.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle operazioni eventualmente poste in essere in applicazione del ripetuto decreto interministeriale del 7 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1992
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 91

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pag. 30 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 30 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

92A1239

DECRETO 1° marzo 1992.

Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Ritenuta la necessità di integrare e modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente decreto ministeriale Tesoro 1° febbraio 1985;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 28 novembre 1991;

Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 5 febbraio 1992;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto dei mutui

1. I mutui della Cassa depositi hanno sempre specifica destinazione e possono avere per oggetto:

a) la costruzione di opere pubbliche, da acquisire al patrimonio o al demanio dell'ente mutuatario;

b) la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali dell'ente mutuatario, purché destinati ad uso pubblico;

c) l'acquisizione di immobili, a condizione che siano già costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico;

d) l'acquisizione di aree da destinare al rimboschimento, verde ed insediamenti produttivi o abitativi;

e) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature dirette alla fruibilità dell'opera finanziata dalla Cassa;

f) l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, purché sia contestuale alla costruzione ed all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa;

g) l'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'ente mutuatario;

h) gli interventi compresi negli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

i) altre finalità previste da leggi speciali.

Art. 2.
Limitazioni al finanziamento

1. Nell'importo da ammettere a mutuo potranno essere previste, in aggiunta a quello dei lavori e delle forniture, esclusivamente spese per:

a) l'acquisizione di aree;

b) la progettazione esecutiva, la direzione ed il collaudo dei lavori;

c) le prospezioni geognostiche;

d) l'I.V.A.

2. Il finanziamento della Cassa è precluso qualora i lavori siano stati appaltati, o gli acquisti ordinati, anteriormente alla data di concessione del corrispondente mutuo, in quanto atti nulli ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora l'ente mutuatario intenda alienare un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente deve preliminarmente provvedere all'estinzione del residuo debito.

Art. 3.
Importo di mutui

1. L'importo dei mutui concedibili è determinato in corrispondenza:

a) per le opere: delle risultanze dei quadri economici dei progetti approvati e degli altri costi di cui al precedente art. 2;

b) per l'acquisizione di immobili: del valore riconosciuto dagli organi tecnici;

c) per l'acquisizione di automezzi, attrezzature e mobili: dei preventivi di spesa.

2. L'importo dei mutui relativi a perizia di variante e/o suppletiva dei progetti approvati, non dipendente da revisione od aggiornamento prezzi, non può superare il trenta per cento dell'importo progettuale originario, al netto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta.

Art. 4.
Atti istruttori

1. L'istruttoria preliminare delle richieste di mutuo ha inizio con l'acquisizione degli atti di cui al primo comma del precedente art. 3.

2. I progetti esecutivi dei lavori dovranno essere approvati dai competenti organi, secondo le normative statali e regionali, in data non anteriore ad un anno da quella della domanda di finanziamento; qualora detto termine fosse superato dovrà procedersi all'aggiornamento dei costi ai sensi dell'art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

3. La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori è attribuita al segretario, o all'organo corrispondente dell'ente mutuatario.

4. Ogni volta che la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani dovrà essere indicato: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale».

5. Gli enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale».

6. L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

7. Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima gli enti mutuatari dovranno produrre:

a) copia della deliberazione del consiglio o organo corrispondente, esecutiva a tutti gli effetti di legge, relativa all'assunzione del mutuo ed alla costituzione della garanzia;

b) atto di delega regolarmente notificato al tesoriere dell'ente o altro documento costitutivo della garanzia;

c) attestazioni e certificazioni riguardanti i presupposti e la procedibilità dell'operazione;

d) eventuali documenti integrativi.

Art. 5.
Garanzie

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti:

a) per i soggetti pubblici: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari;

b) per i soggetti privati: con idonee forme di garanzia reali o fidejussorie ovvero mediante delegazioni su proventi di servizi pubblici;

c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purché sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza e senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario.

2. È consentito a comuni e province di rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia di mutui richiesti da altri enti mutuatari della Cassa stessa.

3. Le delegazioni di pagamento sono sempre rilasciate «pro solvendo» e non «pro soluto», pur rimanendo il tesoriere, in forza delle delegazioni, costituito come debitore principale delle rate di ammortamento nei confronti della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Contributi statali o regionali

1. La garanzia dei mutui da parte degli enti mutuatari puo essere sostituita, in tutto o in parte, dalla cessione di contributi in annualità, concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche.

2. I contributi possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.

3. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo ai sensi dei precedenti commi.

4. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa depositi e prestiti potrà scontare le annualità o semestralità di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore delle annualità stesse.

Art. 7.

Modalità d'ammortamento

1. I mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni, mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

2. Nel caso di concorso totale o parziale nell'ammortamento dei mutui, da parte dello Stato o delle regioni, la rata potrà essere annuale.

Art. 8.

Interessi attivi, passivi e recupero coattivo

1. Sulle somme erogate in conto mutuo, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi, al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre successivo.

2. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti dagli enti mutuatari, unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo, cui si riferiscono, ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, per un semestre, al medesimo tasso di concessione sulla somma dovuta.

3. Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari.

4. Gli interessi di mora da applicare al tesoriere dell'ente mutuatario in caso di ritardato o mancato versamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono pari al tasso vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

5. Sulle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per qualsiasi causa, in caso di ritardato versamento devono essere corrisposti gli interessi, dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a quello del pagamento, ad un tasso pari a quello vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

6. Per il recupero dei crediti di mora o delle somme dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa può estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.

Art. 9.

Devoluzione

1. È consentito l'utilizzo, in tutto o in parte, dei mutui concessi, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che:

a) si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto;

b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;

c) venga acquisita la dichiarazione concernente la mancata realizzazione dell'intervento, oggetto della concessione originaria se si tratta di devoluzione totale, ovvero di regolare accertamento dell'economia, in caso di devoluzione parziale.

2. Non è consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verrà periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione.

Art. 10.
Estinzione anticipata dei mutui

1. Al di fuori di quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 2, è in facoltà dell'ente mutuatario estinguere anticipatamente il mutuo contratto, mediante corresponsione del residuo debito.

Art. 11.
Concessione di mutui

1. La concessione dei mutui viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.

2. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie «Determine», le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.

Art. 12.
Erogazione in conto mutui

1. I mutui sono somministrati, in una o più volte, in relazione alla spesa effettuata dai mutuatari, su specifica richiesta del rappresentante legale dell'ente, corredata dei documenti giustificativi, vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, per gli enti sprovvisti di tale ufficio, dal direttore dei lavori.

2. I documenti giustificativi della spesa, di cui al precedente comma, consistono ne:

a) per i lavori e relativa revisione prezzi: «il certificato di pagamento» rilasciato con riferimento allo «stato di avanzamento lavori» o al «computo revisionale»;

b) per i lavori dati «in concessione» o appaltati «a corpo» o «a forfait»: il certificato di pagamento e dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico o del direttore dei lavori ai sensi del comma 1 del presente articolo, che siano stati eseguiti lavori in misura non inferiore all'importo che viene richiesto;

c) per le forniture: la fattura;

d) per le competenze professionali: la parcella vistata dal competente ordine professionale; per gli incarichi affidati alle società di ingegneria, con esclusione delle competenze relative alla progettazione: la fattura;

e) per gli espropri: l'atto della competente autorità regionale o dell'autorità delegata con legge regionale, che ordina il deposito o il pagamento dell'indennità, ovvero, l'atto di accordo bonario;

f) per l'acquisto di immobili e delle aree: copia autentica del contratto preliminare o definitivo di compravendita redatto in forma pubblica, corredata della dichiarazione dell'ufficio tecnico erariale o del capo dell'ufficio tecnico del mutuatario o, per gli enti sprovvisti di tale ufficio, da perizia giurata, attestante la congruità del valore del cespite.

Nell'ipotesi del contratto preliminare, deve essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo, entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo.

3. È sempre in facoltà della Cassa richiedere qualsiasi documento integrativo, diretto ad accertare la legittimità della erogazione.

4. Nei casi previsti dalle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, in caso di mancanza dell'ufficio tecnico, si prescinde dal visto sugli atti.

5. I mandati di pagamento vengono di norma emessi a favore dell'ente mutuatario, con quietanza del rispettivo tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo.

6. Le erogazioni anticipate rispetto alla effettuazione della spesa, sono consentite esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previste da legge.

7. È in facoltà della Cassa sospendere ogni erogazione in conto mutuo, in caso di morosità.

Art. 13.
Responsabilità

1. Il rappresentante legale dell'ente mutuatario è personalmente responsabile nei confronti della Cassa depositi e prestiti, sia della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo, sia della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto.

2. Il visto di cui al primo comma del precedente art. 12, costituisce, nei confronti della Cassa, attestazione della corrispondenza degli atti vistati, limitatamente alla parte tecnica, alla documentazione a suo tempo trasmessa dall'ente mutuatario, per la concessione del relativo finanziamento.

3. Il rappresentante legale dell'ente è altresì tenuto ad accertare l'esposizione sul luogo dei lavori del cartello di cui al quarto comma del precedente art. 4.

Art. 14.
Erogazioni sui finanziamenti parziali

1. Salvo casi particolari, conseguenti a normative di altri enti pubblici, qualora il mutuo della Cassa non copra l'intera previsione di spesa risultante dagli atti di cui al primo comma del precedente art. 3, le erogazioni in conto mutuo non potranno avere inizio se non previa dimostrazione dell'intervenuto pagamento, da parte dell'ente mutuatario, dell'intero importo differenziale.

2. Nel caso di contribuzione regionale in conto capitale, per la somministrazione dei fondi, si farà riferimento alle modalità di erogazione del contributo.

3. Nel caso di sconto di annualità di contributo statale o regionale, la somministrazione dei fondi potrà anche essere effettuata «pro quota».

Art. 15.
Rinunce e revoche

1. Nel caso di rinuncia o revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa depositi e prestiti, verranno restituite all'ente mutuatario e agli eventuali enti contributori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata inoltrata la rinuncia o comminata la revoca del mutuo.

Art. 16.

Norme sostitutive

1. Le norme contenute nel presente decreto modificano ed integrano quelle del capo secondo del titolo quarto del libro secondo del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni; della sezione seconda del titolo primo del libro secondo del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, ad eccezione degli articoli 149, 173, 174, nonché i decreti ministeriali del 14 novembre 1979, 18 dicembre 1979, 9 maggio 1981, 30 novembre 1982.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1992

Il Ministro: CARLI

92A1215

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 febbraio 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1991 relativo alla determinazione per l'anno 1992 degli importi delle pensioni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di redditi prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto il disposto di cui all'art. 12 della citata legge n. 412/1991 che prevede che, a partire dal 1° gennaio 1992, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1 dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *A)*, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la circolare n. 28 del 30 gennaio 1992 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, terzo capoverso, del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, è sostitutito dal seguente:

L. 4.264.050 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 20 dicembre 1991, secondo capoverso, è sostituito dal seguente:

Indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 857.480.

Art. 3.

Il sesto capoverso dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 dicembre 1991 è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 1992

Il Ministro: SCOTTI

92A1240

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 febbraio 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario della serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'Homo Aeserniensis.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1987, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1988, fra l'altro, di francobolli aventi come tematica «il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1988, un francobollo appartenente alla suddetta serie, dedicato all'Homo Aeserniensis;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1726 del 2 febbraio 1988;

Decreta:

È emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato all'Homo Aeserniensis, nel valore da L. 500.

Il francobollo è stampato in calcografia ed offset, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: policromia ottenuta con un colore calcografico e quattro colori offset; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce un uomo primitivo in atto di lavorare con utensili di pietra.

Sul francobollo figurano la leggenda «Homo Aeserniensis 736.000 anni», la scritta «Italia» ed il valore «500».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1992
Registro n. 7 Poste, foglio n. 3

92A1249

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Bellosguardo», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 18 luglio 1991 con la quale il tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Bellosguardo», con sede in Livorno;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Bellosguardo», con sede in Livorno, costituita per rogito notaio dott. Alfieri Francesco, repertorio n. 52133 in data 31 marzo 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Daniele Veratti, commercialista, residente in via Fiume, 15, Livorno, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1992

Il Ministro: MARINI

92A1243

DECRETO 7 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sacadi Marche - Soc. coop. a r.l.», già «Tecnodue - Soc. coop.va a r.l.», in Monsano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 14 novembre 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Sacadi Marche - Soc. coop. a r.l.», già «Tecnodue - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Monsano (Ancona), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Sacadi Marche - Soc. coop. a r.l.», già «Tecnodue - Soc. coop. a r.l.», con sede in Monsano (Ancona), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Guido Bucci in data 18 aprile 1989, repertorio n. 44074, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Ricci Giancarlo, via Orsi, 2, Ancona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1992

Il Ministro: MARINI

92A1244

DECRETO 7 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «P. A. - Professionisti associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Alessandria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 11 luglio 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «P.A. - Professionisti associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «P.A. - Professionisti associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria, costituita per rogito notaio dott. Luigi Oneto, repertorio n. 23691 in data 6 luglio 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Leardi Franco, residente in via Pavese, 43, Novi Ligure (Alessandria), ne è nominato commissario liquidatore.

86 Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1992

Il Ministro: MARINI

92A1245

DECRETO 7 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Allevatori cunicoli - Co.Al.C. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Russi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 5 agosto 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Allevatori cunicoli - Co.Al.C. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Russi (Ravenna), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Allevatori cunicoli - Co.Al.C. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Russi (Ravenna), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Scarano Alessandro, repertorio n. 67445 in data 11 marzo 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Silei Alessandro, residente in via De Gasperi, 6, Ravenna, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1992

Il Ministro: MARINI

92A1246

DECRETO 7 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Il Quadrifoglio - Soc. coop. a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 16 giugno 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Il Quadrifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Il Quadrifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede a Firenze, costituita per rogito notaio dott. Ragona Giuseppe, repertorio n. 28726 in data 24 febbraio 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Francesco Perri, residente in via F. O. Mossotti, 24, Firenze, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1992

Il Ministro: MARINI

92A1247

DECRETO 7 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Coop. L.A.S.I.G. - Lavoratori associati settore intervento giovani - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rivanazzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 13 marzo 1991 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Coop. L.A.S.I.G. - Lavoratori associati settore intervento giovani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rivanazzano (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa mista «Coop. L.A.S.I.G. - Lavoratori associati settore intervento giovani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rivanazzano (Pavia), costituita per rogito notaio dottor Luigi Cavagna, repertorio n. 22755 in data 5 maggio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Andrea Barisonzi, residente in via Maragliana, 7, Voghera (Pavia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1992

Il Ministro: MARINI

92A1248

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 marzo 1992.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali di polizza presentate dalle «Compagnie riunite di assicurazione società per azioni - C.R.A.», in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 22 ottobre 1990 e 7 novembre 1991 presentate dalle «Compagnie riunite di assicurazione società per azioni - C.R.A.», con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 120255 del 15 gennaio 1991 e n. 220419 del 6 febbraio 1992 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalle «Compagnie riunite di assicurazione società per azioni - C.R.A.», con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione a vita intera, a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a vita intera di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000;

4) tariffe di assicurazione a termine fisso, a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 4);

6) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 4) allorquando il premio corrisposto sia superiore a L. 1.000.000;

7) tariffe di assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 4);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7);

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione a termine fisso di cui al precedente punto 7) allorquando il premio inizialmente corrisposto sia superiore a L. 700.000.

Le tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza di cui ai precedenti punti di approvazione sostituiscono le analoghe già approvate;

10) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio ed a capitale crescenti annualmente del 5% dell'importo raggiunto, comprese le condizioni di applicazione;

11) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 10);

12) assicurazione temporanea per il caso di morte «garanzia di famiglia-beneficio orfani», comprese le condizioni di applicazione;

13) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione;

15) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

17) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 16);

18) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa 1 M-F/OV riv - assicurazione a vita intera a premi unici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1250

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 marzo 1992.

Proroga del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di coltivazione per l'aiuto comunitario al grano duro di produzione 1992.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1990, n. 416, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto alla produzione di grano duro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 1990;

Viste le richieste pervenute dalle organizzazioni professionali agricole intese ad ottenere la proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto per il grano duro di produzione 1992;

Considerato che le predette richieste si basano sull'esigenza di consentire ai produttori interessati di disporre, per conformarvisi, dei dati in possesso dell'A.I.M.A. concernenti gli errori materiali, relativi alle superfici investite a grano duro nella campagna di semina 1990-91, contenuti nelle domande di aiuto per la produzione di grano duro 1991;

Ritenuta l'opportunità di adottare le conseguenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

In deroga all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la produzione di grano duro 1992 è fissato al 31 marzo 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1992

Il Ministro: GORIA

92A1263

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 7 marzo 1992.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Visto il decreto 23 marzo 1990 concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1990;

Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1988;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche urgenti per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune province della regione Friuli-Venezia Giulia;

Attesa quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio di contagio;

Ordina:

Art. 1.

1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione rabbica.

2. Le competenti autorità sanitarie delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e delle province autonome di Bolzano e di Trento possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale.

3. Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del rischio del contagio, individuano le zone, stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento, determinano, altresì, l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in età di vaccinazione e per le stesse specie che vengano introdotte successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.

Art. 2.

1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 1° aprile per concludersi il 31 luglio 1992.

2. La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico-organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 3.

1. A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, le autorità sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono, previa autorizzazione del Ministero della sanità, disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie di animali fra quelle previste dall'art. 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

1. Le competenti autorità sanitarie predispongono per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazione nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L'individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono in conformità delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 1° luglio 1989 ed 8 agosto 1988, n. 476, citati nelle premesse.

3. L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1992 concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 6.

1. I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5, possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

2. In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

1. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 1991.

Art. 9.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A1251

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 11 marzo 1992.

Modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 1/5-*bis*, primo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. (Deliberazione n. 6036).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 90, emanato in attuazione della direttiva n. 88/627 CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa;

Visto l'art. 1/5-*bis* della legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato dal decreto legislativo n. 90 1992;

Considerato, in particolare, il terzo comma del suddetto art. 1/5-*bis* della legge n. 216/1974, ai sensi del quale la Commissione nazionale per le società e la borsa stabilisce le modalità ed i contenuti con i quali deve essere effettuata la comunicazione di cui al primo comma del medesimo art. 1/5-*bis*;

Considerato che allo stato si manifesta prioritaria ed urgente l'esigenza di individuare le modalità ed i contenuti delle comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 1/5-*bis* sopra citato;

Delibera:

Le comunicazioni previste dall'art. 1/5-*bis*, primo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, devono essere tramesse entro il termine stabilito dalla legge alla Consob ed alla società partecipata a mezzo telex ovvero telefax. Nella parte iniziale del telex o telefax deve essere indicato che trattasi di comunicazione ai sensi dell'art. 1/5-*bis* della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Le comunicazioni effettuate a mezzo telefax devono essere confermate per lettera da recapitare alla Consob entro il termine di sette giorni Entro lo stesso termine e con le stesse modalità possono essere comunicate eventuali rettifiche ed integrazioni a comunicazioni già effettuate.

Con delibera della Commissione potranno essere stabilite, su richiesta dei soggetti obbligati, specifiche modalità per l'effettuazione delle comunicazioni attraverso sistemi elettronici di trasmissione dati o archivi magnetici.

Le suddette comunicazioni devono essere redatte secondo lo schema unito alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

L'informazione che la società partecipata deve pubblicare ai sensi dell'art. 1/5-*bis*, settimo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale per le società e la borsa, contestualmente all'invio agli organi di stampa, con i medesimi mezzi e modalità di trasmissione sopra individuati.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 11 marzo 1992

Il presidente: BERLANDA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Ghilotti Andrea Claudio per la realizzazione di sistemazione dell'accesso sul terreno agricolo su area ubicata nel comune di Grosio, mappale 124, foglio 21, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Preso atto della deliberazione della giunta comunale di Grosio n. 101, prot. 1804, in data 25 marzo 1991;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel recupero del nucleo tutelando gli interessi di salvaguardia ambientale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico:

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappale 124, foglio 21, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grosio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 9 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A1220

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada e captazione di tre fonti da parte di Crippa e Berger - Fonti Levissima. (Deliberazione n. V/13484).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificatà dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Crippa e Berger - Fonti Levissima per la realizzazione di una strada e captazione di tre fonti su area ubicata nel comune di Valdisotto, mappale 3, foglio 20, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 220 del comune di Valdisotto;

Vista la nota dell'amministrazione comunale di Valdisotto, prot. 3416, in data 18 luglio 1991;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel realizzare tre nuove captazioni e una strada da effettuarsi all'interno del perimetro della concessione mineraria «Levissima»;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto, mappale 3, foglio 20, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdisotto copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 8 ottobre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A1221

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati rurali in Alpe Palù da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/16403).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Chiesa in Valmalenco per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati rurali in Alpe Palù su area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 7, foglio 18, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti in lavori per il mantenimento dell'attività agricola sull'alpeggio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dell'opera;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 7, foglio 18, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 dicembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

92A1222

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto rurale e di un tratto di fognatura in località Avedo da parte di Pini Battista. (Deliberazione n. V/16404).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state

delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»:

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n 1497, presentata da Pini Battista per la realizzazione di un acquedotto rurale e di un tratto di fognatura in località Avedo, su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 201, 262, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la nota dell'amministrazione comunale di Grosio in data 17 maggio 1991;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio di acquedotto e fognatura utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 201, 262, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grosio (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 dicembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

92A1223

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo, in località Macolini ed in località Rifugio San Rocco, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea telefonica da parte della S.I.P. (Deliberazione n. V/16405).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.P. per la realizzazione di una linea telefonica, su area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), in località Macolini mappali 134, 117, 114, 251, 103, 105, 106, 15, 233, 260, foglio 42, mappali 1, 35, 36, foglio 50 ed in località Rifugio San Rocco, mappali 2, 5, 16, 19, 26, 28, 31, 41, 385, 93, 90, 107, 106, 109, 119, 203, 202, 211, foglio 71, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale del 22 giugno 1964, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), in località Macolini mappali 134, 117, 114, 251, 103, 105, 106, 15, 233, 260, foglio 42, mappali 1, 35, 36, foglio 50, ed in località Rifugio San Rocco, mappali 2, 5, 16, 19, 26, 28, 31, 41, 385, 93, 90, 107, 106, 109, 119, 203, 202, 211, foglio 71, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Madesimo (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 dicembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

92A1224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto in località «Barchi» e «Barchetto» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/16406).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»:

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Chiesa in Valmalenco per la realizzazione di un acquedotto in località «Barchi» e «Barchetto», su area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 5 (parte), foglio 9, mappale 207 (parte), foglio 16, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella fornitura di acqua potabile alla popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 5 (parte), foglio 9, mappale 207 (parte), foglio 16, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 dicembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

92A1225

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria Malga Val di Sacco da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/16407).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Grosio (Sondrio) per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria Malga Val di Sacco, su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappale 9; foglio 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d*), della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché, gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziamento delle attività agricole;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappale 9, foglio 14, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grosio (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 dicembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

92A1226

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Irma dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di adeguamento-allargamento ed asfaltatura di una strada da parte della comunità montana della Valle Trompia. (Deliberazione n. V/16408).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana della Valle Trompia per la realizzazione di opere di adeguamento-allargamento ed asfaltatura di una strada, su area ubicata nel comune di Irma (Brescia), mappale 75, foglio 2, mappali 1, 10, foglio 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nel miglioramento del patrimonio agroturistico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Irma (Brescia), mappale 75, foglio 2, mappali 1, 10, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Irma (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 dicembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

92A1227

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di ripristino presa acquedotto e sostituzione tubazioni da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/16409).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto del 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Chiesa in Valmalenco per la realizzazione di lavori di ripristino acquedotto e sostituzione tubazioni su area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 7, foglio 18, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti in lavori per il mantenimento dell'attività agricola sull'alpeggio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dell'opera;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappale 7, foglio 18, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 dicembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

92A1228

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ponte di Legno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di adeguamento della sede stradale da parte dell'A.N.A.S. (Deliberazione n. V/16410).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'A.N.A.S. per la realizzazione di adeguamento rete stradale dal km 31 + 500 al km 36 + 000 su area ubicata nel comune di Ponte di Legno (Brescia), come da piano particellare di esproprio ed elenco ditte allegati che formano parte integrante del presente provvedimento, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nella protezione e sistemazione della rete stradale primaria;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere previste non comportano alterazione sostanziale all'assetto attuale dei luoghi vincolati ed, in ogni caso, anche i corpi accessori alla sede stradale, con la dovuta attenzione all'uso dei materiali di impiego, risultano compatibili e limitati all'eliminazione degli stati di pericolo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Ponte di Legno (Brescia), come da piano particellare di esproprio ed elenco ditte allegati che formano parte integrante del presente provvedimento, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Ponte di Legno (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 dicembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A1229

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 17 marzo 1992, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il sig. Aldo De Matteo candidato nella lista della Democrazia cristiana per la V Circoscrizione Italia Insulare al seggio rimasto vacante a seguito della morte dell'on. Salvatore Lima.

92A1291

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sui diritti del bambino adottata a New York il 20 novembre 1989

A seguito dell'emanazione della legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991, che ha autorizzato la ratifica italiana della convenzione sui diritti del bambino, adottata a New York il 20 novembre 1989; si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 5 settembre 1991. Conformemente alle disposizioni dell'art. 49 (2), la convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 5 ottobre 1991.

92A1255

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazione alla tabella notarile relativamente alla corte di appello di Lecce

Con decreto ministeriale 29 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1992, registro n. 7 Giustizia, foglio n. 333, è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, limitatamente alla parte in cui ha elevato i posti di notaio nel comune di Fasano da due a tre.

92A1275

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Primavera '92 - 23ª Esposizione internazionale del regalo novità - 23ª Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze - 31° Salone internazionale caravan camping», in Genova.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Primavera '92 - 23ª Esposizione internazionale del regalo novità - 23ª Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze - 31° Salone internazionale caravan camping» che avrà luogo a Genova dal 27 marzo 1992 al 5 aprile 1992.

92A1258

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1991 il sig. Antonio Marteddu, commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Latteria sociale Buon Pastore a r.l.», con sede in Bosa (Nuoro), è stato revocato ed il decreto ministeriale 23 gennaio 1965 è stato modificato come segue: «La società cooperativa agricola "Latteria sociale Buon Pastore a r.l.", con sede in Bosa (Nuoro), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore».

Con decreto ministeriale 2 marzo 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Ponte nuovo I S.c.r.l.», con sede in Magenta (Milano) costituita il 20 aprile 1974 per rogito notaio Giuseppe Castoldi ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Alberto Vaccari, via Marsala, 44, Lodi (Milano).

92A1257

MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:
metodologia delle scienze umane.

Facoltà di chimica industriale:
metodi fisici in chimica organica.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
analisi matematica I;
struttura della materia;
relatività;
fisica dei liquidi;
fisica solare;
istituzioni di fisica nucleare.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
metodi matematici per la fisica:
fisica I:
istituzioni di fisica teorica,
linguaggi speciali di programmazione,
fisica II,
fisica generale;
tecniche numeriche ed analogiche;
calcolo delle probabilità e statistica;
statistica:
fisica generale I;
struttura della materia;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
tecniche speciali di elaborazione;
cibernetica e teoria dell'informazione;
chimica analitica.
geometria;
geometria;
geometria;
geometria;
chimica con esercitazioni di laboratorio.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di lingue e letterature straniere:
lingua tedesca;
lingua inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1256

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 341 del 6 febbraio 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa di consumo di Villalta - Soc. coop. a r.l.», con sede in Villalta-Fagagna, costituita il 7 marzo 1920 per rogito notaio dott. Valentino Cantoni di Fagagna ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Mulotti con studio in Udine, via Giusti, 2.

Con deliberazione n. 342 del 6 febbraio 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa di lavoro e servizi Bernadia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tarcento, costituita il 21 dicembre 1988 per rogito notaio dott. Bruno Panella di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

Con deliberazione n. 343 del 6 febbraio 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Multiservices - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 21 luglio 1988 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannaccone con studio in Udine, via Tullio, 13.

Con deliberazione n. 344 del 6 febbraio 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Latteria sociale turnaria di Teor - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teor, costituita il 13 gennaio 1989 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannaccone con studio in Udine, via Tullio, 13.

Con deliberazione n. 345 del 6 febbraio 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Fiordaliso - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Vito di Fagagna, costituita il 18 aprile 1986 per rogito notaio dott. Giuseppe Ladira di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

92A1260

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Schatzministers vom 5. Dezember 1991, Nr. 319835; es betrifft nähere Vorschriften über die Vergabe von Darlehen, welche die Regionen und die autonomen Provinzen Trient und Bozen im Sinne von Art. 20 des Gesetzes vom 11. März 1988, Nr. 67, aufzunehmen berechtigt sind, damit sie das Maßnahmenprogramm im Bereich des Gesundheitswesens finanzieren können.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 16 vom 14. April 1992 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Schatzministers vom 5. Dezember 1991, Nr. 319835, veröffentlicht ist; es betrifft nähere Vorschriften über die Vergabe von Darlehen, welche die Regionen und die autonomen Provinzen Trient und Bozen im Sinne von Art. 20 des Gesetzes vom 11. März 1988, Nr. 67, aufzunehmen berechtigt sind, damit sie das Maßnahmenprogramm im Bereich des Gesundheitswesens finanzieren können. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik auf der Seite 5 kundgemacht.

AVVERTENZA:

L'avviso in lingua tedesca sopra riportato, relativo al testo del decreto del Ministro del tesoro 5 dicembre 1991, inserito alla pag. 5 della presente *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

92A1261

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.r
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 330.000
- semestrale ..... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 60.000
- semestrale ..... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 185.000
- semestrale ..... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 60.000
- semestrale ..... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 185.000
- semestrale ..... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 635.000
- semestrale ..... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 5 0 9 2 *

L. 1.200